

INSTITUTIO EX RE CERTA E LEGATO

Si chiede come debba interpretarsi la disposizione testamentaria con la quale il defunto dispone, dopo aver nominato un esecutore testamentario, in questo senso: “La casa di ... la metti in vendita ed il ricavato lo suddividi così 1/3 a Tizia, 1/3 a Caia, 1/3 a Sempronia”. Precisa, inoltre, che l’esecutore, pur autorizzato, non ha proceduto alla vendita ed ha terminato il suo mandato essendo decorsi più di due anni e che Tizia, Caia e Sempronia, nonché un erede legittimo hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Si pone dunque il problema se la disposizione citata possa qualificarsi come legato ovvero come *institutio ex re certa*.

Premesso che l’interpretazione della disposizione non può in definitiva che essere rimessa al giudice, al fine di rispondere al quesito posto sembra possibile fare le seguenti osservazioni.

Secondo il consolidato orientamento di dottrina ⁽¹⁾ e giurisprudenza ⁽²⁾, al fine di interpretare una disposizione testamentaria per ricondurla alla figura del legato ovvero a quella della istituzione di erede *ex certa re* non assumono valore decisivo le espressioni utilizzate dal testatore. Occorre infatti indagare sia il contenuto oggettivo della disposizione, sia la volontà del testatore al fine di capire se costui abbia voluto attribuire al beneficiario il bene in funzione di quota del patrimonio ereditario ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell’*universum ius*.

Occorre segnalare, inoltre, che tra i diversi criteri interpretativi proposti al fine di risolvere i casi dubbi, autorevole dottrina ⁽³⁾ ritiene preferibile concludere nel senso che il lascito di beni determinati debba nel dubbio qualificarsi come legato, facendosi leva sul disposto dell’art. 588 c.c., per il quale si ha attribuzione della qualità di erede soltanto se la disposizione comprende l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Fatte queste premesse, è possibile esaminare la disposizione prospettata, con la quale il testatore ha disposto che un determinato immobile fosse alienato e che il ricavato fosse ripartito in parti uguali tra tre beneficiarie.

Tale disposizione sembra doversi qualificare in termini di legato. La stessa, difatti, ha ad oggetto un singolo e specifico rapporto (e non una quota) ed ha un (o meglio più) beneficiari determinati. Sembra quindi perfettamente inquadrarsi nello schema del legato. Non appare invece richiamabile l’istituto della *institutio ex re certa*. Dalla disposizione e dal complessivo testamento non sembrano emergere infatti elementi da cui possa desumersi una volontà istitutiva e dunque l’intenzione del testatore di attribuire quella somma di denaro in funzione di quota del patrimonio.

Risolutiva appare al riguardo una sentenza della Suprema Corte ⁽⁴⁾, la quale ha espressamente qualificato in termini di legato una disposizione dal contenuto molto simile a quella qui esaminata.

Nel caso posto all’attenzione della Corte, infatti, il testatore aveva così disposto: “Spero che riuscirai a vendere il mio appartamento e quanto esso contiene e dispongo che la metà della somma ricavata vada a papà, mio caro ... e l’altra metà per pagare le tasse e un ricordo agli altri nipoti [...]”.

La Cassazione, confermando l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, ha sostenuto trattarsi di un legato obbligatorio di somma di denaro a carico dell'erede.

Anche in un precedente di questo Ufficio studi ⁽⁵⁾ si perviene alle medesime conclusioni con riferimento ad una fattispecie in cui il testatore aveva autorizzato gli esecutori testamentari a vendere un determinato appartamento, incaricato gli stessi di utilizzare il ricavato della vendita secondo determinate direttive, ripartendo la somma residua tra le sorelle e i nipoti del testatore secondo specifiche proporzioni. In quel contesto si è affermato che «la disposizione testamentaria di cui al precedente punto 4.d) [*ossia quella sopra indicata*] si configura quale lascito di somma di denaro in favore di determinati soggetti. L'oggetto della disposizione, infatti, non è il bene immobile, bensì il ricavato della vendita dello stesso ed ogni altra somma di denaro eventualmente esistente nell'asse ereditario al momento dell'apertura delle successione».

Stante l'affinità tra le fattispecie qui riportate e quella in esame, sembra doversi concludere nel senso che anche in questo caso l'attribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita di un immobile ereditario sia da qualificare in termini di legato obbligatorio.

Da tale soluzione discende conseguentemente l'insussistenza di una delazione in favore delle beneficiarie della somma di denaro e l'irrelevanza dell'intervenuta accettazione di eredità, di cui mancherebbe il presupposto (ossia l'istituzione di erede).

Quanto, infine, al soggetto tenuto all'adempimento del legato, e dunque alla alienazione dell'immobile al fine della ripartizione del ricavato in favore dei legatari, esso è da individuarsi nell'erede legittimo, essendo trascorso il termine massimo previsto per l'esecutore testamentario.

L'art. 703, comma 2, c.c. dispone, al riguardo, che "Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno".

La interpretazione della regola contenuta in tale articolo è stata diversamente intesa dagli interpreti.

Secondo un primo indirizzo minoritario ⁽⁶⁾, alla scadenza del termine indicato dalla predetta normativa, l'esecutore perde soltanto il possesso, non anche il potere di amministrazione dei beni ereditari, che permarrebbe fino alla completa esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Secondo un diverso orientamento ⁽⁷⁾, ritenuto ⁽⁸⁾ preferibile e maggioritario, «allo spirare del termine indicato non cessa soltanto il possesso dell'esecutore testamentario, ma anche il potere di amministrazione; rimane, invece, se ancora non è stata data piena attuazione alla volontà testamentaria, l'ufficio dell'esecutore il quale finisce con il trovarsi nella posizione giuridica di esecutore sprovvisto di amministrazione ⁽⁹⁾ ».

Alla luce di tale ricostruzione, essendo nel caso in esame venuto meno il potere di amministrazione dell'esecutore testamentario, dell'adempimento del legato sarà gravato l'erede, secondo la regola generale (art. 662 c.c.).

Antonio Musto e Marco Bellinvia

1) Per tutti v. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, p. 79 ss.

2) Per tutte, Cass. 12 luglio 2001, n. 9467.

3) CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 81. Cfr., inoltre, GANGI, *La successione testamentaria*, p. 381; BASINI, "Lasciti" di beni determinati ed istituzione di erede "ex re certa", in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 245 ss. In

giurisprudenza, v. Cass. 25 ottobre 2013, n. 24163: «In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato».

- 4) Cass. 6 marzo 1992, n. 2708, in *Vita not.*, 1992, II, p. 1215 ss.
- 5) Quesito n. 6074/C, a cura di D. BOGGIALI.
- 6) G. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. teorico-pratico al cod. civ.*, F. DE MARTINO (diretto da), Novara-Roma, 1982, p. 570.
- 7) M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, Artt. 679-712, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1976, p. 495; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1968, p. 81.
- 8) G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1984.
- 9) R. APICELLA e C. CARBONE, *Successioni e donazioni*, Milano, 2011, p. 25: «Allo scadenza di tale termine, l'esecutore perde il potere di detenere la massa ereditaria e, quindi, di amministrarla, e può solo custodirla e conservarla per consegnarla integra all'erede o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente. Ciò non significa, però, decadenza dell'esecutore dal suo ufficio perché la sua durata non può non rapportarsi all'esigenza di disposizioni testamentarie da eseguire»; A. MASONI (a cura di), *Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa, società e diritto internazionale processuale*, Milano, 2011, p. 256. In tal senso, Cass., 15 maggio 1953, n. 1386, in *Giust. civ.*, 1951, I, p. 1623; Cass., 20 aprile 1964, n. 929, in *Giust. civ.*, I, p. 1361; Cass., 7 gennaio 1967, n. 78, in *Giust. civ.*, I, p. 1102. In senso contrario, sempre in giurisprudenza si è sostenuto che «La durata delle funzioni dell'esecutore testamentario è uguale a quella della durata della detenzione che il medesimo, ai sensi dell'art. 703 c.c., conserva dei beni ereditari; per cui perduta dall'esecutore testamentario, per lo spirar del termine di cui al ricordato articolo, la detenzione dei beni costituenti la massa ereditaria, viene anche ed immediatamente a cessare la carica di esecutore testamentario» App. Roma, 8 aprile 1952, in *Temi Rom.*, 1952, p. 200; e in *Rep. Foro it.*, 1952, *Successione legittima o testamentaria*, c. 166. App. Torino, 21 maggio 1959, in *Giust. civ. Rep.*, 1959. Cfr., C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1968, p. 416.